

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- *Regolamento (CEE) n. 3005/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo** 1
- Regolamento (CEE) n. 3006/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
- Regolamento (CEE) n. 3007/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- Regolamento (CEE) n. 3008/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
- *Regolamento (CEE) n. 3009/82 della Commissione, del 10 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vetro della voce 70.13 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio** 9
- Regolamento (CEE) n. 3010/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79 10
- Regolamento (CEE) n. 3011/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13
- Regolamento (CEE) n. 3012/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 31
- Regolamento (CEE) n. 3013/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 32

Sommario (*segue*)

Regolamento (CEE) n. 3014/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 36

Regolamento (CEE) n. 3015/82 della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/82 DEL CONSIGLIO**dell'8 novembre 1982**

che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1205/82⁽³⁾ prevede per la campagna 1982/1983 misure di compensazione finanziaria per i limoni; che tali misure hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2010/81⁽⁵⁾, che prevede la sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo;

che occorre prorogare detta sospensione fino al 31 maggio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente :

« Esso è applicabile sino al 31 maggio 1983. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CHRISTOPHERSEN

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 22. 6. 1982, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 101.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/82 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 novembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	101,53
10.01 B II	Frumento duro	147,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	99,10 ⁽²⁾
10.03	Orzo	112,75
10.04	Avena	76,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	101,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	99,10 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	155,93
11.01 B	Farine di segala	152,55
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	242,45
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	167,52

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3007/82 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 novembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,77	0,77	0,77
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3008/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1982

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3550/81 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e il 9 novembre 1982 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	32,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	35,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	33,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	37,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	56,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	7,70
07.03 A II	7,70
15.17 B I a)	17,50
15.17 B I b)	28,00
23.04 A II	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 3009/82 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vetro della voce 70.13 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per gli oggetti di vetro della voce 70.13 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 071 000 ECU; che in data 8 novembre 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto

per l'imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3010/82 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1982****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione ⁽⁴⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 2533/82 della Commissione ⁽⁵⁾; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare per carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, tedesco e irlandese, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 novembre 1982, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 271 del 21. 9. 1982, pag. 5.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter Προϊόντα	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser Ἐλάχιστες τιμές πωλήσεως Écus/t — ECU/t — ECU/t — Ecu/ton — ECU/tonne — ECU/ton — ECU/τόνο
<i>Steers 1 and 2</i> Forequarters Plates and flanks	2 903 2 074

(1) Avis d'adjudication n° Irl P — 19, JO n° C 276 du 19. 10. 1982, p. 18.

(1) Ausschreibung Nr. Irl P — 19, ABl. Nr. C 276 vom 19. 10. 1982, S. 18.

(1) Bando di gara n. Irl P — 19, GU n. C 276 del 19. 10. 1982, pag. 18.

(1) Bericht van inschrijving nr. Irl P — 19, PB nr. C 276 van 19. 10. 1982, blz. 18.

(1) Notice of invitation to tender No Irl P — 19, OJ No C 276, 19. 10. 1982, p. 18.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P — 19, EFT nr. C 276 af 19. 10. 1982, s. 18.

(1) Προκήρυξη διαγωνισμού Ἴρλ. Π — 19, ΕΕ ἀριθ. C 276 τῆς 19. 10. 1982, σ. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81 ⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per

evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 05	3,70
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 15	5,81
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 20	8,35
	b) altri :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 25	3,70
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 35	5,81
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 40	8,35
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	3,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	5,81
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	8,35
	2. superiore a 4 %	0140 00	9,78
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	3,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	5,81
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	8,35
	2. superiore a 4 %	0160 00	9,78
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1) :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	12,64
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	19,66
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	29,68

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		35,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		55,44
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		61,17
	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		69,76
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		102,68
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		119,86
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri (2) :		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	77,02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	121,30
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	77,02
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	121,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,4300 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,6086 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,6704 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,7500 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,7500 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,8925 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,4300 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,6086 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,6704 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,7500 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,7500 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,8925 (*) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (*) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,0835 (*) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	12,57 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	24,53 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	12,57 (*)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	24,53 (*)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1823 (*) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,3540 (*) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,6117 (*) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		0,6976 (*) per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		94,51
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		94,51

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		118,90
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		118,90
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		121,95
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		121,95
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		125,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		125,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		125,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		125,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		183,00
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		183,00
04.04	Formaggi e latticini ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg	3800 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		50,32
	— la zona E		33,10
	— il Canada		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		116,36
	(II) non nominati	3800 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		50,32
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		116,36

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		85,06
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— le altre destinazioni		96,87
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		4,19
	— la zona E		1,91
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		14,55
	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		15,48
	— la zona E		7,04
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		53,65

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		15,48
	— la zona E		7,04
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		53,65
	(cc) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35
	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,47
	— la zona E		4,77
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		36,30
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		15,48
	— la zona E		7,04
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		53,65
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		22,60
	— la zona E		10,29
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		78,35
	(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,82
	— la zona E		12,21
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		92,95
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,82
	— la zona E		12,21
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		92,95
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		124,00
	— la zona E		100,00
	— il Canada		80,00
	— la Svizzera		90,00
	— le altre destinazioni		146,32
	(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		105,03
	— la zona E		150,00
	— il Canada		102,52
	— la Svizzera		105,03
	— le altre destinazioni		172,64
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		90,00
	— la zona E		50,00
	— il Canada		50,00
	— la Svizzera		60,00
	— le altre destinazioni		106,20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso :	4850 00	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		17,99
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		109,56
	ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 12	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		18,27
	— la zona E		8,33
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		47,54
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		21,03
	— la zona E		9,58
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		72,99
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		25,11
	— la zona E		11,44
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		87,08
	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano	5120 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		42,83
	— la zona E		100,00
	— il Canada		80,00
	— la Svizzera		42,66
	— le altre destinazioni		130,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		49,92
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		100,41
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		49,92
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		86,81
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney	5120 58	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		20,00
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		102,30
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		6,20
	— il Canada		—
	— le altre destinazioni		47,27
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		23,52
	— la zona E		10,71
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		84,11
	— le altre destinazioni		79,11
	(77) Colby, Monterey	5120 83	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,62
	— la zona E		13,45
	— il Canada		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		102,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasserì, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 84	42,83 100,00 80,00 42,66 130,00	
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 87	— 31,62 17,99 — — 102,30	
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 92	— 49,92 — — 100,41	
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):			
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :			
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 11	— — — — — 14,65	
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 20	— — — — — 26,46	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 70 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 30	— — — — — 33,29
	(cc) non nominati	5121 40	—
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese	5121 50	—
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	5121 60	— — — — — 26,46
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(22) uguale o superiore a 70 % per le esportazioni verso :	5121 70	— — — — — 33,29
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(cc) non nominati	5121 80	—
	ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05	5,00 — 56,52
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	6,67 — 75,36
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	7,08 — 80,07
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		
	(4) uguale o superiore a 95 %	5310 31	7,92 — 89,49
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p>	<p>—</p> <p>13,76</p> <p>18,06</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>—</p> <p>13,76</p> <p>18,06</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>33,11</p> <p>35,26</p> <p>22,36</p> <p>26,66</p> <p>30,96</p> <p>35,26</p>

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁶) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.
- (⁷) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (⁸) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
— il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (⁹) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere e della farina di pesce e/o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 chilogrammi di prodotto.

NB : — Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3012/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1982**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2976/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	41,24
	B. Zuccheri greggi	36,78 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3013/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1982

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSÁGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	61,50
	— la zona II b)	68,50
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B II	Frumento duro	0
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	40,00
	— la zona II b)	50,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	67,75
	— la zona II b)	74,75
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	20,00
	— la zona I	30,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	112,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	106,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	98,65
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	91,20
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	84,50
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	75,60

		. (ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	50,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	50,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	50,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	50,00
	Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	130,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	130,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	130,00
	Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	112,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3014/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1982
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto

della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione**ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(ECU t)</i>						
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento	0	- 2,00	- 4,00	- 7,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3015/82 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1982****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 274/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	81,80
11.07 A II b)	109,01
11.07 B	127,04

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

